



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
**Determinazione del Direttore**

**n° 193 del 22/06/2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO "MARCHIO DI QUALITÀ"**

**Il Direttore**

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta Fedrighini, dell'Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;
- Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari generali, Comunicazione, Educazione e Turismo, quale responsabile del procedimento;
- Vista la scheda D1a del PIAO 2023 – 2025, sezione performance;
- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n.152 del 25-05-2023, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui veniva revocata la Determinazione Dirigenziale n. 45 del 02.03.2023 avente oggetto "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 96628525B9";
- Considerato che, come evidenziato nell'atto sopra richiamato, si prevede per la gestione del Marchio un affidamento di durata inferiore a quello inizialmente previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 45 del 02.03.2023 a contrarre, in maniera da considerare un'eventuale convergenza sulla tempistica di gestione del Marchio di Qualità e della CETS, a partire dal secondo semestre del 2025, qualora ritenuto opportuno;
- Valutato quindi che l'affidamento in oggetto può essere aggiudicato per una durata di due anni, con conseguente riduzione dell'importo presunto dei servizi, che risultando inferiore alla soglia dei 139.000,00 €, si può configurare come procedura di affidamento diretto;
- Vista la peculiarità del servizio richiesto, che prevede una pluralità di attività diverse, legate alla promozione, valorizzazione e gestione del "Marchio di certificazione Qualità Parco Nazionale Gran Paradiso", che richiede conoscenza approfondita del territorio e delle imprese, nonché di servizi tecnico-specialistici inerenti alle certificazioni ambientali e i Marchi di Qualità, comprendenti attività di controllo delle aziende e dei prodotti agroalimentari della rete certificata;
- Preso atto che da un'analisi di mercato effettuata tramite confronto con altre aree protette in possesso del Marchio di Qualità, è emerso un quadro estremamente variegato di situazioni: dall'attuazione di servizi analoghi a cura del solo personale del Parco (es: Parco Dolomiti Friulane), oppure affidati a soggetti locali che operano solo a livello territoriale (es: un Consorzio al Parco delle Cinque Terre, da società di marketing locali, del Trentino, per il Parco Adamello Brenta o dell'Alto Adige per il Parco dello Stelvio), oppure che non hanno ancora affidato ad alcun soggetto (es: Parco Alpi Marittime);

- Preso atto che l'affidamento all'esterno dei suddetti servizi si rende non solo necessario ma addirittura indispensabile in quanto l'Ente Parco si trova a dover far fronte a molteplici procedure amministrative legate ai diversi progetti, nazionali ed europei, in atto, in un quadro di carenza di personale di rilevanza tale che potrebbe risultare compromessa la possibilità di rispettare i tempi degli interventi attualmente in corso: infatti, alla data attuale la scopertura dell'organico complessivo dell'Ente è pari al 30%, e specificamente quella del Servizio Affari Generali e Comunicazione vede la carenza in organico di 3 unità sulle 11 assegnate al Servizio, e vista l'estensione territoriale dell'area particolarmente ampia, con un numero elevato di imprese della rete Marchio da gestire (quasi 100 aziende), e la mancanza di qualifiche interne tecniche competenti sugli aspetti specialistici di controllo e supporto alla certificazione;
- Preso atto, quindi, della necessità di avvalersi di operatori economici esterni già in possesso di adeguata competenza e formazione e di conoscenza approfondita delle dinamiche e della realtà territoriale del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
- Verificato che l'affidamento del servizio, come sopra precisato, è attuabile tramite la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, in ultimo sostituito dall'art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021;
- Preso atto dell'approvazione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per il biennio 2023-2024 ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 50/2016 avvenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 27.01.2023, e verificato che l'intervento in oggetto è stato previsto in tale programmazione con il CUI S80002210070202300003;
- Constatato che, con riferimento al servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione CONSIP che abbia le caratteristiche necessarie all'Ente;
- Verificato che il servizio in oggetto è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), istituito dalla CONSIP;
- Vista la proposta del RUP di effettuare una trattativa diretta con la stessa CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP, di Torino, via Sansovino 243/35 – (P.IVA 04598160010), già precedente affidataria per questo Ente del servizio (vedi in ultimo D.D. n. 300 del 26.10.2020) per le seguenti motivazioni:
  - ☐ La Ditta CO.R.IN.T.E.A. risulta in possesso di adeguate e pregresse esperienze sia per attività già svolte presso l'Ente sia per altre committenze, come risulta da curriculum agli atti dell'amministrazione, quali esperienza nel campo dei principali sistemi per il miglioramento della sostenibilità ambientale volti a: incrementare il risparmio energetico, impiegare fonti energetiche rinnovabili, ridurre il consumo idrico, la produzione dei rifiuti e le emissioni atmosferiche, ed esperienza di attività di sviluppo locale, marketing territoriale, animazione operatori economici e rapporti con i diversi enti presenti sul territorio, capacità di intermediazione in un contesto montano, fortemente caratterizzato nella sua identità culturale e geografica;
  - ☐ La Ditta CO.R.IN.T.E.A. ha dimostrato di lavorare con continuità, serietà e disponibilità adempiendo efficacemente al proprio servizio con esiti ritenuti positivi da parte della stazione appaltante, anche in situazioni di difficoltà quali quelle connesse alla gestione emergenziale COVID 19, e visto quindi il giudizio favorevole sulle prestazioni svolte in passato;

- ☐ la sicurezza di poter contare su una esecuzione a regola d'arte è in particolare necessaria in un momento come l'attuale, viste le sopra evidenziate gravi carenze di organico, e tale sicurezza non può essere parimenti garantita da un operatore economico nuovo, rispetto al quale occorrerebbe per almeno i primi mesi dell'esecuzione un costante affiancamento e controllo delle modalità di prestazione e dei servizi svolti: è ovvio che la necessità di tale affiancamento non sussiste nei confronti del fornitore uscente, che conosce la realtà lavorativa e che ha già dimostrato rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione delle prestazioni, dando quindi all'Ente la possibilità di destinare un minor numero di addetti al controllo delle modalità di prestazione rispetto a quelli che dovrebbero essere utilizzati in caso di nuovo fornitore, con un eventuale reindirizzamento sugli interventi al momento ritenuti maggiormente necessari all'Ente, da parte del personale;
- ☐ l'affidamento al fornitore uscente viene effettuato per un periodo di durata biennale, e quindi mantenendo sostanzialmente una omogeneità delle condizioni del servizio in corso, in attesa di valutare considerare un'eventuale convergenza sulla tempistica di gestione del Marchio di Qualità e della CETS, a partire dal secondo semestre del 2025, qualora ritenuto opportuno;
- Ritenuto quindi possibile effettuare una trattativa diretta con la stessa Ditta CO.R,IN,T.E.A., fornitore uscente, in quanto si ravvisano sussistenti, ed adeguatamente motivate, nella fattispecie le condizioni in base alle Linee Guida ANAC n. 4/2018 per l'affidamento al contraente uscente, connesse alla particolare struttura del mercato connesso al settore della certificazione di qualità, della sua specificità e della riscontrata effettiva assenza di alternative; al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- Richiamata l'offerta predisposta su MEPA con la quale la Soc. CO.R.IN.T.E.A. propone, per tutte le attività richieste come da capitolato allegato alla trattativa diretta n. 3604972, la somma complessiva per un biennio di € 65.500,00 + IVA, pari a € 79.910.00 IVA inclusa (ritenuta dal RUP valida e congrua);
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto è stato acquisito:
  - ☐ il CIG n. 986195136B;
  - ☐ il DURC prot. INAIL\_37120995;
- Considerato che sono in corso i controlli previsti dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018 tramite FVOE sul sito dell'ANAC;
- Visto l'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, che prevede che per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
- Sentita la proposta del RUP, vista l'urgenza connessa alla necessità di garantire continuità di servizio e l'espletamento di controlli connessi a sopraggiunte richieste di riconoscimento del Marchio di Qualità da parte di nuovi operatori, di aggiudicare il servizio procedendo con un'eventuale esecuzione anticipata del contratto nelle more dei controlli sopra citati;

- Preso atto che ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza dà diritto al rimborso all'aggiudicatario delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione (RUP);
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

**determina**

1. di affidare tramite MEPA e nelle more della verifica dei requisiti tramite FVOE, alla Soc. CO.R.IN.TE.A. SOC. COOP, di Torino, via Sansovino 243/35 – (P.IVA 04598160010) il servizio biennale di supporto al progetto "Marchio di Qualità", come in premessa dettagliato, per l'importo di € 79.910,00 IVA inclusa;
2. di autorizzare l'eventuale esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo;
3. di dare atto che l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza dà diritto al rimborso all'aggiudicatario delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione (RUP);
4. d'impegnare per quanto sopra indicato una prima somma di **€ 40.000,00** con imputazione sul **cap. 5185** del corrente esercizio finanziario;
5. di rimandare a successive determinazioni l'impegno delle rimanenti somme;
6. di demandare all'Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale, tutti gli adempimenti connessi alla conclusione della procedura;
7. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze i Aosta la liquidazione delle somme previste, previa verifica di regolarità del servizio da parte dell'Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale e del RUP.

p. Il Direttore  
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.